

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 64 del registro	Progetto PON-SIA Inclusione attiva del Distretto Socio-Sanitario D6.			
data ⁽⁶ /09/2019	Avvalimento temporaneo della Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale dipendente del comune di Cattolical Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo.			

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ale mese di settembre, dalle ore e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco	Bee Sely	
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco	Shh Uhb	
PIRUZZA Giuseppe	Assessore	LSUM1 19-8	
TUTTOLOMONDO Paolo	Assessore	Tulklamord Pala	ļ

Assessori assegnati ed in carica 3 (tre).

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia. la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Stante l'assenza per congedo straordinario del Segretario, partecipa il Vice Segretario comunale Dott. Salvatore Chiara.

PROPOSTA

Il Dirigente del Settore I, responsabile di procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 10/91, come integrati dall'art. 23, comma 1 lett. c) della l.r. 17/2004 e dall'art. 9, commì 6 e 7 della l.r. n. 5/2011, in conformità alle direttive del Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale l'approvazione della presente proposta di deliberazione con la premessa ed il dispositivo di seguito esplicitati.

Premesso che:

- il Comune di Ribera, capofila del Distretto Socio Sanitario D6, con la deliberazione di G.M. n 445 del 21/12/2016 ad oggetto "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione", ha approvato delle proposte d'intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva, in esecuzione del verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto D6 del 20/12/2016, autorizzando il Presidente del Distretto, ossia il Sindaco del Comune Capofila, all'inoltro del progetto da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020;
- nella proposta di interventi presentata, a valere sull'avviso pubblico n.3/2016 adottato con Decreto n. 229/2016 del 03.08.2016, il Comune Capofila ha designato il Comune di Montallegro quale Comune partner del progetto;
- la Convenzione di Sovvenzione stipulata fra la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e il Distretto (Ambito Territoriale) è stata sottoscritta dalle parti in data 11.10.2017;
- nel rispetto dell'art. 3 della convenzione i Comuni partner del progetto hanno sottoscritto lettera di adesione da trasmettere all'ADG del PON (Adesione alla convenzione prot.1800 del 18.02.2019);

Rilevato che:

- il progetto di che trattasi è stato approvato, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in data 28/08/2017 ed è stata sottoscritta la relativa convenzione di sovvenzione;
- tra le varie tipologie di intervento si prevede l'integrazione dell'orario di lavoro del personale amministrativo e dell'Assistente sociale addetti agli adempimenti previsti nel progetto;

Atteso che il Comune Capofila, con nota p.n. 5580 del 27/03/2019, acquisita al n. 2028 del protocollo dell'ente in data 29/03/2019, ha comunicato che con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 2035 dell'11/03/2019 è stata approvata la rimodulazione del progetto PON c. che le somme assegnate al nostro Ente ammontano a complessivi € 15.654,80, da utilizzare come dalla tabella delle voci di costo del progetto nel seguente modo:

- € 6.986,88 per integrazione oraria di un Assistente Sociale;
- € 8.667,92 per integrazione oraria di un esecutore amministrativo;

Vista la nota del comune di Ribera, capofila del Distretto, assunta al prot.n. 2605 in data 26/04/2019, ad oggetto "Trasferimenti fondi progetto PON –SIA", con la quale si comunica che il trasferimento avverrà a seguito della trasmissione degli atti necessari per la rendicontazione (contratto integrativo, relazione sulle attività svolte, time sheet, curriculum e documento d'identità del dipendente che usufruisce dell'integrazione oraria);

Dato atto che il Comitato dei Sindaci, considerato che nella dotazione organica del comune di Montallegro non è presente alcun dipendente con la qualifica di assistente sociale, ha approvato l'utilizzo della Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale dipendente del comune di Cattolica, per il progetto di che trattasi;



Vista la nota p.n. 7046 del 18/07/2019 con cui il Sindaco di Cattolica Eraclea, in riscontro alla specifica richiesta di questo ente, ha autorizzato l'utilizzo della suddetta dipendente:

Richiamata la delibera di G.M. n. 55 del 30/07/2019;

Visto l'art. 1, comma 124, della legge 145/2018 (cosiddetta legge finanziaria 2019) che, disciplinando una fattispecie già prevista dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e regolata anche da fonte contrattuale (art. 14 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 24/01/2004), stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali possono avvalersi, con il consenso dei lavoratori interessati, di personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali;

Visto l'art. 14 del CCNL del comparto regioni-enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, che consente e disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra enti diversi, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione, intesa quest'ultima come forma collaborativa di tipo pattizio;

Visto, altresì, l'art 1, comma 557, della legge 311/2004 secondo cui "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Considerato che si rivela necessario procedere alla definizione di opportune soluzioni operative volte a ottimizzare le risorse umane per realizzare gli adempimenti previsti dal progetto de quo attraverso il ricorso all'avvalimento della Dott.ssa Antonina Sciortino, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, la quale ha prestato il proprio consenso ed è stata previamente autorizzata dal Sindaco;

Atteso che l'interazione tra gli enti va fatta mediante convenzione, la quale definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro del predetto avvalimento, la durata, l'orario settimanale, il carico degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Dato atto che la possibilità offerta dalla richiamata disposizione deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti come peraltro suffragato dalla circolare del 21 ottobre 2005 n. 2 del Ministero dell'Interno laddove emerge, in sede di chiarimento alla luce del parere del Consiglio di stato (n. 2141/2005), la natura di norma speciale della norma in esame e pertanto prevalente rispetto al principio sancito dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. deve essere unico;

Dato atto, inoltre, che:

 la spesa per l'attribuzione del trattamento economico, comprensiva di integrazione oraria, oneri previdenziali, contributivi e assicurativi, sarà totalmente a carico del progetto PON-SIA Inclusione Attiva – finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- l'incremento della spesa del personale che verrà a realizzarsi non incide sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;
- la fattispecie in esame non dà luogo a nuova assunzione;

Visto l'allegato schema di convenzione;

Atteso che in questo periodo, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione, vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 163 del TUEL in ordine alla gestione provvisoria;

Dato atto che dalla presente non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'ente, poiché la spesa per l'integrazione oraria grava esclusivamente nell'assegnazione di fondi come sopra specificati a valere sul finanziamento del progetto del Distretto S.S. D6;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento consente di evitare danni gravi e certi all'ente ed ai cittadini a cui è rivolto il progetto socio-assistenziale;

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. I.gs n. 267/2000;

PROPONE

di approvare preliminarmente le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, e per l'effetto di:

- Approvare l'utilizzo, mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 1, comma 124, della legge 145/2018, della Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per lo svolgimento per conto del comune di Montallegro di attività socioassistenziali previste dal progetto approvato con la deliberazione di G.M. n 445 del 21/12/2016 del comune di Ribera, capofila del Distretto Socio-sanitario D6 di cui questo comune fa parte, ad oggetto "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. I, comma 124, della legge n. 145/2018 e art. 14 del CCNL 22/01/2004, da stipularsi tra il comune di Montallegro ed il comune di Cattolica Eraclea;
- 3. Autorizzare gli organi gestionali dei due enti a sottoscrivere la convenzione, demandando agli stessi l'adozione, per quanto di rispettiva competenza ed in attuazione delle direttive fornite, dei provvedimenti e delle misure organizzative necessorie per il raggiungimento dei risultati attesi, così come precisato nello schema di convenzione e nelle premesse del presente atto deliberativo;
- 4. Dare atto che per le attività di che trattasi nel progetto sono previste integrazioni lavorative orarie per le seguenti figure:
 - N. I Esecutore Amministrativo, la dipendente del comune di Montallegro Sig.na Todaro Patrizia, per n. 12 ore settimanali per un ammontare di spesa di € 8.667,92;
 - N. 1 Assistente Sociale, ossia la Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per 10 ore settimanali per un ammontare di spesa di € 8.667.92;
- 5. Dare atto che la complessiva spesa di € 15.654,80 (comprensiva di differenze retributive, oneri riflessi a carico del datore di lavoro ed IRAP) trova copertura nelle somme assegnate al comune di Montallegro dal Distretto Socio Sanitario D6, a gravare sul finanziamento del progetto PON-SIA Inclusione concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



Politiche Sociali, accertate al cap. 2002 della parte entrata, denominato "Trasferimento del comune di Ribera, capofila del Distretto Socio-sanitario D6";

6. Dare atto che:

- l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'ente, connesso all'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, sarà totalmente a carico del Progetto PON Inclusione per l'attuazione del Progetto SIA finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino alla concorrenza della somma assegnata di € 15.654,80;
- L'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide sull'obiettivo di progressiva riduzione della spesa di personale;
- La fattispecie in esame non dà luogo a nuova assunzione;
- La modifica delle ore lavorative di cui al presente atto deliberativo verrà formalizzata con la stipula di un contratto individuale di lavoro, cui provvederà il Dirigente del Servizio interessato, ferma restando ogni altra caratteristica del rapporto in atto;
- Le ore integrative settimanali, come sopra specificate, saranno esclusivamente destinate alle attività del progetto PON-SIA Inclusione, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL TPO DEL SETTORE I (De Salvadore Chiara)



Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA, TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, commal, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 29/08/2019

^^^^

IL TPOODEL SETTORE I (Dr. Salvabre Chiara)

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, dei vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi, 85 (05) [2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Rita Gagliano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48; Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria:

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MONTALLEGRO DELLA DOTT.SSA ANTONINA SCIORTINO, ASSISTENTE SOCIALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (Art. 1, comma 124, L. 145/2018 e art. 14 CCNL del 22.1.2004)

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di con il presente atto convenzionale, tra: - il Comune di Montallegro, con sede in Montallegro, corso Vittorio Em.le n. 70, rappresentato dal Dott. Salvatore Chiara, in qualità Dirigente del Settore I, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di G.M. n. del ; - il Comune di Cattolica Eraclea, con sede in Cattolica Eraclea, via Rosario n. 83, rappresentato da						
						del;
						Premesso che:
 l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e l'art. 14 del C.C.N.L del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004 prevedono che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; il secondo periodo del comma 1 del citato art. 14 del C.C.N.L. 2004 prevede che la convenzione "definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"; con nota prot. n. 7046 del 18/07/2019, il Sindaco del Comune di Cattolica Ereaclea, in riscontro alla richiesta del Sindaco di Montaliegro, ha autorizzato la dipendente Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale Cat. D1, a prestare attività lavorativa per conto del comune di Montallegro per adempimenti socio-assistenziali nell'ambito delle competenze del Distretto Socio-sanitario D6, di cui entrambi i comuni fanno parte; 						
con delibera di G.M. n. del l'Amministrazione comunale di Montallegro ha approvato l'utilizzo, mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 1, comma 124, della legge 145/2018, della Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per lo svolgimento per conto del comune di Montallegro di attività socio-assistenziali previste dal progetto approvato con la deliberazione di G.M. n 445 del 21/12/2016 del comune di Ribera, capofila del Distretto Socio-sanitario D6 di cui questo comune fa parte, ad oggetto "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità ed i termini di cui alla presente convenzione; con delibera di Giunta n. del l'Amministrazione comunale di Cattolica						
Eraclea, ha aderito alla richiesta del sindaco di Montallegro, approvando contestualmente						

lo schema della presente convenzione;

 con delibera di Giunta n. del l'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la sua sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti predette

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 124 della legge 145 del 30/12/2018, e dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed AA.LL. stipulato in data 22.01.2004, il Comune di Cattolica Eraclea autorizza l'utilizzo condiviso da parte del Comune di Montallegro della propria dipendente Dott.ssa Antonina Sciortino, assistente sociale Cat. D1.

Al fine di formalizzare il proprio consenso Il Dipendente interessato controfirma la presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione per 10 ore settimanali dalla data di effettivo inizio fino alla concorrenza di complessive 288 ore.

In prossimità della scadenza, al fine di valutare un possibile rinnovo, le parti potranno procedere alla revisione complessiva dei contenuti.

La presente convenzione potrà essere prorogata per ulteriori periodi da concordarsi tra i due Enti e con l'assenso della dipendente.

Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di uno solo di essi con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

La dipendente interessata effettuerà complessivamente 10 ore settimanali presso il comune di Montallegro, in aggiunta all'orario di lavoro che svolge presso il comune di appartenenza. La prestazione lavorativa presso il comune di Montallegro, di norma, avverrà nel giorno di lunedì, salvo esigenze impreviste e/o eccezionali da concordare preventivamente.

ART. 4 - GESTIONE DEL PERSONALE ED ONERI FINANZIARI

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, compreso ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.). In questi casi il Dipendente si considererà assente sia presso l'Ente di appartenenza che presso quello utilizzatore.

Qualora l'attività lavorativa resa presso l'Ente utilizzatore coincida nella giornata del santo patrono, la dipendente rientrerà nella sede ordinaria per rendere la normale prestazione lavorativa poiché potrà usufruire della giornata festiva quando questa si verificherà nella suddetta sede.

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune di Montallegro da parte della dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria D1 del Comune di appartenenza.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il Comune di Montallegro provvederà a retribuire la dipendente utilizzata in avvalimento con i fondi assegnati dal Distretto Socio-sanitario D6, al quale risarà presentata la relativa rendicontazione di-tutti gli elementi retributivi.

Il Comune di Montallegro assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni eventi che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonchè di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

L'eventuale onere delle spese di ex art. 14, comma 6 del CCNL 22.1.2004 sarà a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 5 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due enti nell'esecuzione della presente convenzione e non fossero risolvibili con accordi bonari, saranno demandati ad un'apposita commissione costituita da un funzionario dipendente del Comune di Montallegro, da uno del Comune di Cattolica Eraclea e da un terzo componente, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge,

Letto, confermato e sottoscritto	e.
Per il Comune di Montallegro	15,74.444.6.2
Per il Comune di Cattolica Eraclea	***************************************
Per accettazione: La Dipendente	

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Georgi Caterina Scaller

L'ASSESSORE ANZIANO

D VICE SEGRETARIO COMUNALE Rott. Salvatore Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

attesta

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addì,	
L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'u	•
che la presente deliberazione: X è diventata esecutiva il 16 05 2036 :	
	<u>vută</u> (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91) bblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91); juanto meramente esecutiva di altra deliberazione
Dalla residenza municipale, II 水ん(のち くとのりを	And the second second
	IL V. SEGRETARIO COMUNALE

